



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
61039 Piazza Perticari, 20
Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056
Partita IVA 00129020418
e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it
<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE EX ART. 208 D. LGS. N. 285/1992 AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del 20/01/2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia Conti

INDICE

Art. 1 – Ambito di applicazione	pag.3
Art. 2 – Destinatari	pag.3
Art. 3 – Finalità e forme di previdenza complementare	pag.3
Art. 4 – Finanziamento	pag.3
Art. 5 – Cessazione della condizione di contribuzione dell’Ente	pag.4
Art. 6 – Tutela della privacy e riservatezza dei dati	pag.4
Art. 7 – Entrata in vigore e norma transitoria	pag.4

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Servizi di Polizia Locale, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale del Comune di San Costanzo, con profilo di vigilanza e non amministrativo, titolari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 56-quater del CCNL 2016-2018.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente.
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo dipendente, dovrà essere su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il calcolo della medesima quota sarà influente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali.
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi, effettivamente incassati, derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazioni delle norme del vigente Codice della Strada. La Giunta Comunale in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'articolo 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi, altresì, alla previdenza complementare in ragione di quanto incassato nell'anno precedente. La percentuale è fissata nella misura del 8%, tale previsione non potrà essere comunque inferiore a € 600,00 e superiore a € 1.500,00 per ogni operatore di Polizia Locale, al lordo delle spese di gestione del fondo, e sarà determinata dalla Giunta Comunale, annualmente, anche in relazione al numero delle persone beneficiarie.
3. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1° e 2° sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Servizio di Polizia Locale del Comune, e

del personale effettivamente in servizio.

4. Il Servizio Personale, previa determinazione di impegno di spesa, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di San Costanzo ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

ART. 6 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di San Costanzo, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.